

COPIA

**COMUNE DI BORGOMASINO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 38
Del 10.12.2020**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 15.45, in modalità "a distanza", ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si svolge la seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 06 aprile 2020, che ha disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune,

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue

Commissario Straordinario Dott.ssa Marita BEVILACQUA: collegata da remoto

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO: in presenza

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 10.10.2018 con il quale è stata nominata la Dottoressa Marita Bevilacqua Commissario Straordinario del Comune di Borgomasino per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

Considerato che al Commissario Straordinario competono i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Assunti in questa sede i poteri della **Consiglio Comunale**, adotta il seguente provvedimento ad oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.05.2017 con deliberazione n. 10,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di BORGOMASINO risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

1. **Società Canavesana Servizi S.C.S. s.p.a.**, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani; per una quota pari allo 0,76%,
2. **società Metropolitana Acque Torino – S.M.A.T. s.p.a.**, per la gestione del servizio idrico integrato, per una quota pari allo 0,0002%,
3. **azienda Energia a Gas Soc. Coop.** Per la gestione del commercio Gas naturale energia termica ed elettrica, per una quota pari allo 0,02%

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2020** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Eugenio VITERBO

:

Delibera n. 38 del 10.12.2020

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dr.ssa Marita BEVILACQUA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Viterbo Eugenio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Viterbo Eugenio

Copia conforma all'originale per uso amministrativo

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data.....

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Viterbo Eugenio
